



G. S. C. - C. U. D.

Gruppo Sportivo Cinofilo - Cani Utilità Difesa

STATUTO

♦ Art. 1 – Costituzione

In data 17 Gennaio 1976, a Pavia, si è costituito il GSC-CUD, Gruppo Sportivo Cinofilo-Cani Utilità e Difesa. Il GSC-CUD è associato all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

In particolare l'ENCI ha potere di nomina d'un Commissario straordinario o ad *acta* e di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

♦ Art. 2 - Scopo e Finalità

Il GSC-CUD ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all'ENCI supporto locale in ambito provinciale e sub provinciale.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra il gruppo:

- ♦ Attiva dei corsi volti all'addestramento cinofilo per interventi riguardanti la ricerca di persone disperse, la protezione civile, oltre all'addestramento di obbedienza, istruzione propedeutica all'impiego del cane a scopo culturale, umanitario e sportivo;
- ♦ Organizza prove finalizzate alla verifica del livello di addestramento acquisito dai cani e dai loro conduttori e del mantenimento, nel tempo, di un livello di eccellenza;
- ♦ Organizza lezioni collettive impartite da esperti in materia d'addestramento;
- ♦ Sostiene attivamente i Gruppi Cinofili nell'organizzazione di prove, manifestazioni e convegni; collabora altresì alla realizzazione di altre iniziative effettuate in ambito locale;
- ♦ Collabora con amministrazioni locali, istituzioni civili e scolastiche per la diffusione della conoscenza e l'utilizzo del cane a scopi socio-umanitari.

♦ Art. 3 - Soci

Possono essere soci del GSC-CUD i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse all'addestramento del cane ed al suo utilizzo per scopi socio – umanitari.



◆ **Art. 4 – Ammissione**

La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto.

In essa il richiedente dovrà specificare, che, presa visione dello statuto sociale, si impegna ad accettarne le norme e la disciplina relativa, non che ad osservare tutte quelle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci.

Ogni richiesta d'ammissione sarà vagliata dal Consiglio Direttivo di Sezione. La decisione del Consiglio di Sezione sarà ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale .

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Nel caso che la domanda venga respinta dalla Sezione e ratificata dal C.D. Nazionale, è ammesso presentare reclamo scritto entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

◆ **Art. 5 – Qualifica di Socio**

I soci si distinguono in: ordinari, sostenitori, simpatizzanti; i loro doveri nei confronti del GSC-CUD sono uguali.

Sono considerati soci ordinari e sostenitori sia i proprietari di uno o più cani, sia coloro che semplicemente intendono sostenere le iniziative del GSC-CUD aderendo al gruppo, sostenerne l'utilità, secondo le norme statutarie. Soci simpatizzanti sono: i familiari dei soci ordinari e sostenitori.

◆ **Art. 6 - Validità**

L'iscrizione a Socio vale per l'anno in corso e s'intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo che il Socio stesso non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata, indirizzata al consiglio direttivo, entro il 31 Ottobre dell'anno in corso.

◆ **Art. 7 – Cessazione**

La qualifica di Socio si perde:

Per dimissioni, purché presentate nei termini e con la modalità previste dall'art. 6 di questo statuto.

- ◆ Per morosità nel pagamento della quota associativa
- ◆ Per espulsione, su fondato motivo, deliberata dall'assemblea generale dei Soci, su proposta del consiglio direttivo.

◆ **Art. 8 – Diritti e Doveri**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a usufruire dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza vincoli temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri Soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.



Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Non hanno diritto di voto i Soci con età inferiore ai 18 anni.

E' compito di ogni Socio il tenersi aggiornato sulle attività e sulle iniziative del gruppo.

♦ **Art.9 – Quota Associativa**

L'entità della quota associativa viene stabilita dall'assemblea generale dei Soci.

La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, ne' rimborsabile, ne' trasmissibile a terzi.

La quota associativa annuale è diversa in quanto, i soci ordinari e sostenitori ne verseranno una quantità maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ad alla attività di sodalizio.

E' consentita una tolleranza nel versamento della quota associativa fino al 20 Febbraio di ogni anno; trascorsa tale data, il Socio non adempiente sarà considerato moroso.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla sua qualità di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti, s'intende per l'annata in corso.

♦ **Art. 10 – Organi Sociali**

Sono organi di gruppo:

- ♦ L'assemblea dei Soci
- ♦ Il Consiglio composto dai consiglieri eletti
- ♦ Il Presidente
- ♦ Il Comitato dei Probiviri
- ♦ Il Collegio Sindacale
- ♦ Il Comitato tecnico

♦ **Art. 11 – Assemblea dei Soci**

L'assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deleghe debbono venire depositate dal Socio intestatario prima che l'assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe e non è consentito che un Socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

♦ **Art. 12 – Ruolo dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno presso la sede che sarà di volta in volta definita dal Consiglio Direttivo.

La convocazione verrà effettuata entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma dell'annata in corso.



L'assemblea sarà valida in prima convocazione allorché saranno presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'invito, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da altro Socio nominato a presiederla.

L'assemblea dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità delle deleghe depositate, nonché di eseguire il controllo dei risultati elettorali.

L'assemblea generale si pronuncia a maggioranza semplice; in caso di parità di voti si dovrà procedere ad altra immediata votazione, che potrà venire ripetuta più volte fino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

I Soci Onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto

♦ **Art. 13 – Assemblea Straordinaria**

In via straordinaria, l'Assemblea può venire convocata, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure ne sia stata fatta domanda scritta al Presidente da parte del collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Negli inviti devono essere indicati la data, la località, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

I Soci Onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

♦ **Art. 14 – Compiti dell' Assemblea**

I compiti spettanti all'Assemblea Generale dei Soci sono i seguenti:

- ♦ Stesura del programma generale del gruppo;
- ♦ Elezione delle cariche sociali: i Consiglieri, i Proviviri ed i Sindaci effettivi e supplenti;
- ♦ Approvazione dei rendiconti finanziari preventivi o consuntivi;
- ♦ Approvazione eventuali modifiche allo statuto sociale;
- ♦ Determinazione della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci previste dall'art. 5 del presente Statuto;
- ♦ Discussione su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale;
- ♦ Decidere lo scioglimento del gruppo;

♦ **Art. 15 – Cariche Direttive**

- ♦ Consiglio Direttivo – composto da 7 membri – fanno parte del C. D. Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere
- ♦ Collegio dei Sindaci – composto da 3 membri effettivi + 1 supplente
- ♦ Collegio dei Proviviri – composto da 3 membri effettivi + 2 supplenti
- ♦ Comitato Tecnico – composto da massimo 10 membri effettivi.

Tutte le cariche in seno al Gruppo sono gratuite. Potranno essere remunerate le funzioni di Segretario e di Cassiere ma, in questo caso, gli incarichi saranno assunti da professionisti esterni al Consiglio Direttivo.



Le cariche sociali durano tre anni solari.

Qualora un membro effettivo sia impedito temporaneamente a svolgere il proprio incarico, sarà sostituito dal membro supplente.

Qualora durante il triennio di carica venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri eletti, questi saranno sostituiti mediante votazione nel corso della successiva Assemblea Generale dei Soci, ed i nuovi membri così eletti, entreranno a loro volta in carica e vi rimarranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

♦ **Art. 16 – Consiglio Direttivo**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti;

Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica provvederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le elezioni del Consiglio.

♦ **Art. 17 – Responsabilità del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha lo scopo di attuare i fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Esso è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari, predispone (entro il 30 Novembre di ogni anno) il bilancio preventivo per l'annata successiva, si pronuncia sulle proposte del Comitato Tecnico e ne cura l'eventuale attuazione, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina prove di lavoro.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente, del Vicepresidente del gruppo, del Segretario e del Cassiere.

Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere scelti tra i Consiglieri.

Il Segretario ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché dovessero ricevere una remunerazione per il loro lavoro.

Le cariche di Segretario e Cassiere possono anche essere assunte, su delibera del Consiglio, da un'unica persona.

♦ **Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro mesi ed in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati, su richiesta del Presidente, almeno sette giorni prima di ogni seduta; non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del gruppo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; oppure qualora anche quest'ultimo mancasse, dal Consigliere più anziano d'età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.



♦ **Art. 19 – Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del gruppo sia nei rapporti interni che in quelli esterni.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti con l'Enci, ha la responsabilità di:

- di rispondere, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

Vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie o alla disciplina sociale.

In caso d'urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimenti il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario, anche non Consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

♦ **Art. 20 – Vice Presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con tutti i poteri e le facoltà allo stesso conferiti, nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo, assume il diritto alla presidenza qualora questa per qualsiasi motivo si renda vacante in attesa che una nuova riunione del Consiglio Direttivo provveda alla nomina del nuovo Presidente.

♦ **Art. 21 - Segretario**

Il Segretario assiste e coadiuva il Consiglio Direttivo e da esecuzione alle delibere dello stesso, provvede alle convocazioni per l'Assemblea Generale dei Soci e per le riunioni Consiglieri, nonché alla stesura dei relativi verbali, cura la tenuta dello schedario dei soci e la compilazione e l'invio delle tessere, aggiorna l'archivio e si occupa della corrispondenza ordinaria.

♦ **Art. 22 – Cassiere**

Il Cassiere provvede alla esazione delle quote sociali e degli altri eventuali introiti, effettua i pagamenti autorizzati dal consiglio Direttivo, raccoglie e conserva tutti i giustificativi di cassa, compila alla fine di ogni anno il rendiconto della gestione.

Egli custodisce i fondi del gruppo e ne risponde di fronte al Consiglio ed ai Soci, redige ogni anno il bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario, ed è tenuto in qualsiasi momento a presentare i conti ai Consiglieri od ai Sindaci per un'eventuale verifica.

♦ **Art. 23 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale neo eletto ha il compito di nominare il proprio Presidente.

Il Collegio Sindacale provvede alla sorveglianza amministrativa e contabile.

I Sindaci mantengono la carica per un periodo di tre anni solari e possono essere rieletti.

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali devono essere invitati.



◆ **Art. 24 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri neo eletto ha il compito di nominare il proprio Presidente.

I Probiviri dispongono le delibere, i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai Soci che violano le norme e le disposizioni del presente statuto o che, con il proprio comportamento arrecano danno morale o materiale al Gruppo.

I Probiviri mantengono la carica per un periodo di tre anni solari e possono essere rieletti.

Uno dei Probiviri, membro effettivo, sarà necessariamente competente in materia giuridica.

◆ **Art. 25 – Comitato Tecnico**

Il Comitato Tecnico è generalmente composto da un rappresentante per ogni sezione.

I suoi componenti proposti dal Consiglio di Sezione di appartenenza, previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo, dovranno essere persone di provata capacità nell'addestramento del cane di utilità e costituirà titolo preferenziale l'aver partecipato con soddisfacenti risultati a prove di lavoro.

Il Comitato Tecnico ha il compito di coordinare l'addestramento sui vari campi di lavoro, di provvedere alla preparazione dei soci che vorranno sostenere gli esami da tracciatore di pista, figurante, addestratore.

Tutte le delibere del Comitato Tecnico, prima di diventare operanti dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

◆ **Art. 26 - Patrimonio**

Il patrimonio del gruppo è costituito da:

- ◆ beni mobili ed immobili
- ◆ somme accantonate
- ◆ qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate del gruppo sono costituite da:

- ◆ quote associative annuali
- ◆ eventuali contributi concessi da Enti o Persone
- ◆ ogni altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Le risorse del gruppo possono essere destinate solo ed esclusivamente per il conseguimento dei fini statutari.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come i fondi, le riserve d'ogni specie e il capitale proprio derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria, non potranno essere, in alcun modo distribuiti che indirettamente tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

◆ **Art. 27 - Amministrazione**

L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentun Dicembre di ogni anno e delle sue risultanze sono responsabili i consiglieri in carica fino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni assunti.

Il bilancio consuntivo, in forma di rendiconto economico-finanziario, dopo approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, va trasmesso in copia all'E.N.C.I.



♦ **Art. 28 Sezioni o Gruppi**

Il Consiglio Direttivo può avallare, su motivata e valida richiesta di soci, la creazione di gruppi o sezioni periferiche allorché ritenga che ciò sia utile agli scopi del gruppo.

Ogni gruppo periferico dovrà avere un proprio statuto, che dovrà essere tuttavia preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

Ogni gruppo periferico invierà alla segreteria del GSC-CUD una parte delle singole quote associative riscosse dagli aderenti del gruppo; per l'ammontare di detta quota sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo del GSC-CUD

Ai gruppi o alle sezioni periferiche sarà preposto un Consiglio di Sezione, eletto dai soci della sezione e regolarmente ratificato dal Consiglio Direttivo del GSC-CUD, che ne stabilirà i limiti e le funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà di sciogliere i gruppi e le sezioni periferiche, di revocare l'incarico ai rispettivi Consigli di Sezione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi organici o disciplinari; può nominare un Commissario Straordinario per la loro provvisoria gestione.

♦ **Art. 29 – Norme Disciplinari**

Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI ed il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del GSC-CUD sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

IL GSC - CUD ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

Il socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale al gruppo è passibile di sanzioni disciplinari che sono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri.

Le denunce a carico di un socio devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo, per iscritto e firmate.

Il Collegio dei Probiviri mette in atto le seguenti azioni:

- ♦ contesta all'interessato l'addebito rivoltagli
- ♦ concede all'interessato un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni
- ♦ consulta il Presidente del gruppo.
- ♦ emette lodo scritto e motivato.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali è demandata subito la denuncia abbiano a pronunciarsi definitivamente.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio del gruppo sono la censura e la sospensione sino a un massimo di tre anni.

In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.



♦ **Art. 30 - Pubblicazioni**

Il gruppo potrà, ove lo ritenga utile, realizzare una pubblicazione specializzata, redatta a cura del Consiglio Direttivo, che è autorizzato al riguardo a prendere i provvedimenti più opportuni.

♦ **Art. 31 – Variazione dello statuto.**

Il presente statuto sociale, dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere presentata all'Assemblea Generale dei Soci, se non dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente del gruppo, avendo in calce la firma autografa di tutti i soci proponenti.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

♦ **Art. 32 – Scioglimento del Gruppo**

Lo scioglimento del gruppo può essere deciso esclusivamente nell'ambito dell'Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione Straordinaria; tale Assemblea, legalmente costituita, potrà decidere lo scioglimento del gruppo ed assegnare i compiti specifici per l'esecuzione dello stesso.

Lo scioglimento del gruppo implica automaticamente lo scioglimento delle sezioni periferiche. La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

♦ **Art 33 – Varie**

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento:

- alle norme vigenti di legge
- ai principi generali del diritto

- allo Statuto dell' ENCI e alle relative Norme di Attuazione, a cui il Gruppo è un affiliato e al quale si riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad *acta* nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

